



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

Il giorno 27-09-2011 in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. MAISTO FRANCESCO	Presidente
" BUTTELLI NADIA	Giudice relatore
" SEGRETO EMANUELA	Esperto
" LAGANA' ELISABETTA	Esperto

con la partecipazione dei Dott. DARDANI ATTILIO Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Reclamo in Materia di Sorveglianza Particolare(Artt. 14 bis, 14 ter O.P.)

presentata da [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED],
detenuto presso la Casa Reclusione di PARMA - STRADA BURLA 59 PARMA

[REDACTED] avanzava tempestivo atto di reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime della sorveglianza particolare ex art. 14 bis O.P. ,emesso nei suoi confronti in data 21.7.2011 per un periodo di mesi sei , a seguito di un grave episodio di aggressione ad altro detenuto (per tale fatto risulta emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip Tribunale di Padova del 14.7.2011).

Nell'atto di reclamo , il reclamante chiedeva l'annullamento della prescrizione sub a) nella parte in cui non consente la permanenza all'aperto con altri detenuti e dell'ulteriore prescrizione sub b) che limita la corrispondenza telefonica con i familiari o con la convivente.

Il reclamo deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad evidenziare .

L'art. 14 quater O.P. intitolato "Contenuti del regime di sorveglianza particolare" indica in maniera analitica le restrizioni e i limiti derivanti dal regime in oggetto.

Quanto alla permanenza all'aperto, la norma indica la durata giornaliera in ore due salvo quanto disposto dal precedente art. 10 . Detta norma riconosce la durata della permanenza all'aperto , per i detenuti non lavoranti , in almento ore due (indicando pertanto la durata minima) , salvo la sussistenza di motivi eccezionali che possono giustificare una riduzione della durata a non meno di un'ora (comma 1°).

Il 2° comma regola le modalità evidenziando come la permanenza all'aperto debba avvenire "a gruppi" salvo quanto è previsto dagli artt. 33 e 39 commi 4 e 5 . Queste ultime disposizioni

regolamentano rispettivamente l'isolamento e le sanzioni disciplinari (tra cui l'isolamento durante la permanenza all'esterno con il limite di giorni 10) .

E' di tutta evidenza che l'isolamento è espressamente previsto dal legislatore che ne ha disciplinato le ipotesi, circoscritto l'operatività e , soprattutto, la durata (ad esempio giorni 15 in caso della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comune , giorni 10 per l'isolamento durante la permanenza all'esterno).

La possibilità che durante la sottoposizione del detenuto al regime della sorveglianza particolare, la permanenza all'esterno debba avvenire "in assenza di altri detenuti", non solo non trova fondamento giuridico , in quanto l'art. 10 , richiamato dall'art. 14 quater. non lo contempla, ma addirittura per una durata (mesi sei quella del regime de quo) di gran lunga superiore alla durata dell'isolamento laddove il legislatore lo ha espressamente previsto (pochi giorni) . Diversamente opinando, il soggetto oltre a subire una serie di restrizioni connesse al regime in oggetto, si troverebbe a subire una sanzione dell'isolamento ininterrottamente per mesi sei , senza alcun fondamento legislativo e con evidente lesione del diritto al trattamento secondo principi di umanità e rispetto della dignità umana (art. 1 legge n. 354 del 1975) .

Quanto all'ulteriore limitazione contenuta nel decreto reclamato, relativa ai colloqui telefonici con i familiari si osserva quanto segue. Il decreto consente al detenuto *"la corrispondenza telefonica con i familiari o con la convivente , nel limite di una volta ogni quindici giorni , quando non abbia fruito di colloquio con alcun familiare o convivente "*.

L'art. 14 quater citato esclude espressamente limitazioni in tema di colloqui con il coniuge, convivente , figli, genitori e fratelli oltre ai difensori, mentre rinvia, quanto alla corrispondenza, all'art. 18ter O.P.

Il richiamo all'art. 18ter , che disciplina il visto di censura per ragioni investigative o di sicurezza o di ordine dell'istituto , deve essere limitato alla sola corrispondenza epistolare e non anche ai colloqui telefonici , tanto è che i colloqui vengano disciplinati dal precedente art. 18 .

Pertanto, la limitazione imposta con il decreto ai colloqui telefonici con i familiari nulla ha a che vedere con le finalità dell'istituto (ordine e sicurezza interna, garanzia delle attività ovvero punire coloro che si avvalgono del stato di soggezione degli altri detenuti) e si pone in contrasto con i divieti espressamente indicati nell'art. 14 quater O.P. (le restrizioni non possono riguardare i colloqui con i familiari ma anche l'igiene, le esigenze di salute, la ricezione di pacchi, il vestiario...)

Ne consegue , per le ragioni sopra evidenziate l'accoglimento del reclamo

P.Q.M.

Accoglie il reclamo avverso il decreto emesso in data 21.7.2011 ex art. 14bis O.P. nei confronti di ■■■■■■■■■■ c.s.g. nella parte in cui impone la permanenza all'aperto "in assenza di altri detenuti" (sub a) e nella parte in cui limita la corrispondenza telefonica con i familiari o con il convivente

BOLOGNA, 27-09-2011

IL MAGISTRATO ESTENSORE

BUTTELLI NADIA

IL PRESIDENTE

MAISTO FRANCESCO